



COMUNE DI VILLAFALLETTO

(Provincia di Cuneo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 06

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2020-30.06.2020: PROVVEDIMENTI.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **17** del mese **gennaio** alle ore **13,00** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presenti	Assenti
SARCINELLI Giuseppe	Sindaco	X	
SOLA Roberta	Assessore	X	
ROSSO Laura	Assessore		X
		2	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **MONDINO Dott. Dario** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **SARCINELLI Giuseppe** Sindaco, in qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2020-30.06.2020: PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

A relazione del Sindaco;

Premesso che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte del Comune di Villafalletto di giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs.7 settembre 2005, n. 209;
- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune di Villafalletto e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno le professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;

Tenuto conto della sentenza n. 397 del 26/07/2006 del TAR di Pescara dalla quale risulta la liceità del ricorso all'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo e di successive interpretazioni fornite da vari organi in tal senso quali - Sentenza n° 179/2008 Corte dei Conti, Consiglio di Stato, Sez. VI, 23/7/2008 n. 3655, TAR Veneto del 6 maggio. 2009 n. 1368, Sentenza n° 00388/2012, TAR Piemonte. AVCP Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 riconoscendolo come contratto d'opera professionale e non come concessione di un servizio pubblico e soprattutto ritenendola un'attività "non onerosa per l'amministrazione", invalidando la tesi del pagamento indiretto o differito a carico dell'ente;

Preso atto che in data 31/12/2019 è scaduto l'incarico di brokeraggio assicurativo con la Società AON spa per il tramite della Filiale di Cuneo;

Rilevata pertanto la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Ente;

Rilevato che:

- l'incarico in questione pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell'appalto di servizi si configura principalmente in incarico professionale di fattispecie particolare "intuitu personae" basato sulla fiducia che l'Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l'esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico in quanto l'attività del Broker:
- consiste nella identificazione e valutazione dei rischi per cui l'Ente richiede una copertura assicurativa, negli accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi, nell'analisi delle tipologie esistenti per suggerire al Comune la soluzione più idonea tra la conservazione, modificazione, sostituzione o stipulazione di polizze nuove, si attaglia alle esigenze dell'Ente che all'interno della sua organizzazione non dispone di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;

- si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto dell' "intuitu personae", poiché solo l'affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara;
- la tesi "dell'intuitu personae" non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta all'Albo Professionale, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;

Considerato che l'assistenza e la consulenza è opportuna e conveniente per l'Amministrazione anche perché le prestazioni del broker sono svolte a titolo gratuito per l'Ente in quanto vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale della unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un "onere aggiuntivo" per l'Ente rimanendo il premio di polizza immutato, come da prassi del mercato assicurativo;

Posto che gli schemi contrattuali predisposti dal Broker verranno sottoposti all'approvazione specifica dell'Ente, il quale indirerà successivamente una gara per la scelta delle Compagnie Assicuratrici in forza delle indicazioni che scaturiranno dall'analisi del Broker;

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di procedere all'affidamento diretto dell'incarico per l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo a decorrere dal 01.1.2020 fino al 30.06.2020;

Valutato che la società Aon spa ha una divisione specializzata per gestire i processi aziendali e le problematiche assicurative specifiche degli Enti Pubblici, e che, tramite la propria filiale di Cuneo, ha assicurato un proficuo supporto all'Amministrazione in materia;

Ritenuto pertanto di individuare nella Società Aon spa la società a cui rinnovare l'incarico di Brokeraggio del pacchetto assicurativo dell'Ente, per un periodo dal 01.1.2020 al 30.06.2020;

Visto il dlgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. di individuare nella Società AON **spa – filiale di Cuneo** la società a cui affidare l'incarico di Brokeraggio del pacchetto assicurativo, per un periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020;
2. di dare atto che l'incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente in quanto le provvigioni spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte o da sottoscrivere con le compagnie di assicurazione, come meglio evidenziato in premessa;
3. di attribuire alla presente valore di indirizzo per l'ufficio competente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to SARCINELLI Giuseppe

L'ASSESSORE

f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione :

- Viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 30.01.2020 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
- E' stata comunicata con lettera prot. 0924 in data 30.01.2020 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.
- È stata trasmessa:

alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. _____ in data _____

alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera prot. _____ in data _____

al Difensore Civico con lettera prot. _____ in data _____

al Tribunale di _____ con lettera prot. _____
in data _____

_____ con lettera prot. _____
in data _____

li 30.01.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 10.02.2020

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)

X Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

li 10.02.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

MONDINO Dott. Dario